

*Comune di MONTE PORZIO CATONE*  
*Provincia di ROMA*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SUL  
CONTROLLO  
DELLE  
AUTOCERTIFICAZIONI**

**SOMMARIO**

Art.	ARGOMENTO
1	Oggetto del regolamento.
2	Controllo delle dichiarazioni.
3	Formalità dei controlli.
4	Controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.
5	Controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.
6	Errori sanabili - Incompletezza.
7	Sanzioni.
8	Entrata in vigore del regolamento.
9	Casi non previsti dal presente regolamento.
10	Rinvio dinamico.



*Approvato con delibera di Consiglio, 35 del 7/07/2000*

1. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni viene disposto dal responsabile del procedimento:
- a) direttamente, mediante la consultazione dei registri esistenti in comune per tutte le certificazioni sostituite al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali, ovvero in presenza, anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in regime di validità.

#### Controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

##### Art. 4

1. L'esito dei controlli obbligatori dovrà essere annotato dal responsabile del provvedimento sulla stessa dichiarazione controllata.
2. Sulle operazioni dei controlli a sorteggio, da eseguire a cura del responsabile del servizio alla presenza di due testimoni, anche dipendenti comunali non responsabili del corrispondenti procedimenti, dovrà essere redatto apposito verbale.

#### Formalità dei controlli

##### Art. 3

1. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene disposto:
- a) dal responsabile del procedimento, obbligatoriamente, quando emergono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto ovvero su segnalazioni pervenute;
- b) dal responsabile del servizio, a campione, a seguito di sorteggio, su almeno il 5 % delle dichiarazioni presentate.
2. I controlli di cui al comma precedente dovranno essere eseguiti:
- a) controlli obbligatori: entro il termine fissato dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione del procedimento e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione di irregolarità;
- b) i controlli a sorteggio dovranno essere eseguiti con periodicità mensile.

#### Controllo delle dichiarazioni

##### Art. 2

1. Il presente regolamento disciplina i controlli:
- a) delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni previste dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- b) delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

#### Oggetto del regolamento

##### Art. 1

b) nulla osta richiesta, all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, di conferma scritta, osservando le procedure di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

#### Art. 5

#### Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

1. I controlli delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà saranno sempre eseguiti dalla polizia municipale.

2. Le richieste di controllo dovranno essere fatte sempre nel rispetto della seguente procedura:  
- sarà inviata, al responsabile dell'ufficio della polizia municipale, fotocopia della dichiarazione sulla quale dovranno essere annotate le reali circostanze accertate in contrasto con la dichiarazione resa;

- per gli accertamenti da effettuarsi nel territorio comunale saranno assegnati, alla polizia municipale, 10 giorni;

- gli atti di accertamento saranno conservati nel fascicolo.

#### Art. 6

#### Errori sanabili - Incompletezza

1. In presenza di accertati errori sanabili, il responsabile del servizio inviterà l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, sarà considerato rinunciatario.

2. Le incompletezze si debbono intendere sempre sanabili.

#### Art. 7

#### Sanzioni

1. Nel caso di accettata presenza di elementi di falsità nella dichiarazione, non riconducibili nei casi di errore sanabile di cui al precedente art. 6, il responsabile del servizio darà corso alla procedure previste:

- dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 13, c. 4, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

- dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1998, n. 403.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.).

#### **Entrata in vigore del regolamento**

#### **Art. 8**

#### **Casi non previsti dal presente regolamento**

#### **Art. 9**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) il regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 10**

#### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.